

## Allegato parte integrante

Allegato 1)

### NUOVI CRITERI GENERALI PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEI SITI DI FORAGGIAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA


#### MANUFATTI

1. Le strutture di foraggiamento della fauna selvatica sono distinte nelle seguenti tre categorie:
  - a. Mangiatoie
  - b. Mangiatoia con deposito
  - c. Cassa per alimento concentrato

Esse presentano le seguenti caratteristiche che risultano vincolanti per poter rientrare nelle strutture di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg:


#### a) tipologie indicative e misure

##### Mangiatoie




*Misure massime:* metri 2,50 per 2,00 in pianta e metri 2,60 in altezza; l'altezza del tetto è riferita al colmo;

##### Mangiatoie con deposito



*Misure massime:* metri 4,00 (lunghezza) per 3,00 (larghezza massima) in pianta e metri 2,60 in altezza; l'altezza del tetto è riferita al colmo;

## Casse per alimento concentrato



*Misure massime:* metri 0,6 per 0,4 in pianta e metri 1,6 in altezza

- b) **materiale di costruzione:** legno. L'eventuale impermeabilizzazione del tetto può essere realizzata con guaina da porre sotto lo stesso;
- c) **assenza di meccanismi motorizzati** di distribuzione dell'alimento (quindi prive di batterie, pannelli fotovoltaici ecc.);
2. Le mangiatoie per la fauna selvatica non conformi ai presenti criteri devono essere adeguate agli stessi entro il 31 dicembre 2014.
  3. E' fatta salva l'acquisizione del consenso dei proprietari dei fondi e di ogni eventuale altra autorizzazione necessaria.
  4. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1 bis, della legge provinciale n. 1 del 2008, in caso di violazione delle condizioni previste per la realizzazione delle mangiatoie per la fauna selvatica dall'articolo 22, comma 1, lettera a), decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. e da questa deliberazione, le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio.

## **CRITERI PER L' INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI SITI DI FORAGGIAMENTO**

### **Individuazione dei siti:**

I siti di foraggiamento vanno individuati:

- nei quartieri di svernamento degli ungulati;
- ai margini delle radure;
- nelle aree a basso disturbo antropico.

Vanno esclusi siti:

- a vegetazione fitta;
- in zone aperte, prive di vegetazione arbustiva o d'alto fusto;
- in aree sensibili quali quelle prossime a laghi, punti panoramici o vicine a contesti urbanizzati o a elevato disturbo antropico;
- che possono comportare aggravamento della problematica degli incidenti stradali per investimento fauna selvatica;
- che possono comportare aggravamento della problematica relativa all'impatto sulle coltivazioni agricole o alla presenza di individui della specie Orso bruno.

### **Il foraggiamento è vietato:**

- in aree chiuse all'attività venatoria, salvo motivazioni legate alla conservazione di nuclei di animali di particolare interesse conservazionistico e/o sociale;
- nelle aree agricole coltivate e nelle loro immediate adiacenze;

#### **Periodo ammesso e modalità di foraggiamento:**

- il foraggiamento è ammesso a partire dal 15 novembre fino al 30 aprile, fatte salve deroghe concesse dal Servizio Foreste e fauna, relazionate a situazioni eccezionali o a motivi particolari;
- l'interruzione del foraggiamento a fine inverno deve essere graduale.

#### **Prescrizioni particolari:**

- l'allestimento dei manufatti configurabili nella Tipologia C) – mangiatoie con deposito- indicati per la specie cervo non è ammesso nei distretti faunistici di Cembra, Trento, Destra Adige, Adige Sinistra, Alta Valsugana, Sarca, Ledro nei quali, o per le previsioni di stabilità o contenimento della specie o per le condizioni di innevamento non estreme, non è necessaria la creazione di depositi.
- Il Servizio Foreste e fauna può far sospendere il foraggiamento o imporre l'eliminazione dei manufatti che comportano la nascita di situazioni problematiche collegate alla presenza dell'orso.

#### **PROGRAMMAZIONE**

Entro il termine del 30 giugno 2014, l'Ente Gestore della caccia e i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie, se interessati a effettuare azioni di foraggiamento della fauna selvatica, presentano al Servizio Foreste e fauna della Provincia un Piano - redatto a scala di distretto faunistico o di singola Aziende Faunistico Venatoria - contenente:

- a. la specie bersaglio e l'obiettivo perseguito;
- b. l'individuazione degli ambiti prescelti per l'ubicazione dei siti di foraggiamento;
- c. i parametri di sviluppo delle iniziative e in particolare, con riferimento alla/alle specie bersaglio:
  - il rapporto fra la consistenza stimata della/e specie e i siti di foraggiamento individuati;
  - il rapporto fra la superficie dell'areale di svernamento della/e specie e i siti di foraggiamento;
- d. relativamente alla tipologia C) – mangiatoie con deposito- idonea cartografia nella quale è individuata la localizzazione dei manufatti;
- e. programma di attività nella quale viene specificato il periodo e la modalità organizzativa di attivazione della pratica del foraggiamento, l'alimento impiegato, il monitoraggio dell'attività di foraggiamento e dei suoi effetti.

Il Servizio Foreste e Fauna, anche con riguardo alle indicazioni riportate dal Piano faunistico provinciale adottato con D.G.P. n. 3104 del 30 dicembre 2010, approva o dispone modifiche e integrazioni al Piano di foraggiamento entro il termine di 30 gg dal suo ricevimento. Il mancato riscontro entro il termine sopra riportato è da intendersi come silenzio-assenso.

Eventuali variazioni al Piano approvato possono essere comunicate entro il mese di giugno di ciascun anno, mentre con cadenza triennale è presentata una relazione sull'esito dell'attività e del relativo monitoraggio degli effetti.

## **Foraggiamento della specie cinghiale**

I siti di foraggiamento per questa specie sono allestiti con l'impiego di specifici dispositivi di ridotte dimensioni (tipo "bidone francese"), privi di pannello fotovoltaico e non ancorati stabilmente al suolo.

Per le finalità, i criteri e le modalità di attivazione del foraggiamento di questa specie si rimanda all'apposita normativa e in particolare alla Deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 640 del 6 agosto 2013.